

*Senato della Repubblica*

*Il Segretario Generale*

Roma, - 9 GIU. 2010  
Prot. n. 220/00

Signora Segretario Generale,

per incarico del Presidente del Senato della Repubblica italiana, Le invio il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare a conclusione dell'esame della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (COM (2010) 176 definitivo). Tale risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca un parere motivato contrario sulla conformità dell'atto rispetto ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Con i migliori saluti.



All.

-----  
Signora Catherine Day  
Segretario generale  
della Commissione europea

1049 BRUXELLES

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 176 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'  
(Doc. XVIII, n. 41)**

La 9<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia,

premesso che:

l'atto in esame, trasmesso dalla Commissione europea e sottoposto alla procedura di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità", ha ad oggetto una proposta di accordo tra l'Unione europea e la Groenlandia finalizzato a consentire a quest'ultima di commercializzare, all'interno dell'Unione europea, determinati prodotti della pesca e altre specie acquatiche, originari del territorio in questione oppure introdotti in Groenlandia da altri Paesi non europei;

sotto l'aspetto procedurale, occorre preliminarmente rilevare come il rapporto giuridico tra Unione europea e Groenlandia sia fondato in primo luogo sugli articoli 198-204 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed anche sulla decisione PTOM 2006/526/CE, con i quali sono regolati i rapporti tra Unione europea e Paesi e territori d'oltre mare (PTOM), tra i quali figura la Groenlandia ai sensi dell'articolo 355 dello stesso TFUE;

tali disposizioni prevedono un sostegno dell'Unione europea ai citati Paesi, volto a promuovere il loro sviluppo economico e sociale e a instaurare strette relazioni economiche, anche tramite l'accesso al mercato comunitario in esenzione dei dazi doganali, a determinate condizioni;

tenuto conto dell'articolo 36 della decisione n. 2001/822/CEE;

considerati anche i profili problematici sul piano sanitario, che l'importazione di prodotti da Paesi terzi è suscettibile di determinare, nonostante i meccanismi di controllo previsti dall'atto comunitario in questione;

considerato che il comparto ittico dell'Italia e di altri paesi mediterranei versa attualmente in grave stato di difficoltà, a fronte della quale è necessaria l'adozione di congrue ed urgenti misure;

esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità", parere motivato contrario sulla conformità dell'atto in questione rispetto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, per le seguenti ragioni:

- la facoltà per la Groenlandia di introdurre nell'Unione europea prodotti ittici deve essere circoscritta ai soli prodotti originari di tale territorio, con esclusione quindi di quelli importati in Groenlandia da paesi non europei. Rispetto ai profili attinenti alla sussidiarietà, si evidenzia che nel caso in questione l'azione a livello dell'Unione Europea non presenta quegli "evidenti vantaggi" che un'applicazione corretta del principio di sussidiarietà dovrebbe comportare, anche in considerazione degli effetti negativi sulla coesione economica e sociale, nei territori di molti Stati membri dell'Unione, che l'estensione dell'importazione dei prodotti non originari della Groenlandia potrebbe determinare;
- con riferimento al principio di proporzionalità, si ritiene necessario far presente che lo stesso (di cui all'articolo 5 del Trattato UE) richiede che l'azione dell'Unione non debba comunque andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato. Nel caso in esame lo scopo del regime privilegiato nei confronti della Groenlandia e dei cosiddetti paesi e territori d'oltremare, ai sensi degli articoli 198 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

(TFUE), risulta essere quello di promuovere il loro sviluppo economico e sociale e di instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione europea, a determinate condizioni. Ne deriva quindi che la possibilità per la Groenlandia di introdurre nell'Unione europea anche prodotti ittici non originari ma da essa importati da altri paesi vada oltre gli scopi del trattato e quindi non possa essere accolta sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità. Tale possibilità non appare infatti essere giustificata né dalla finalità di promuovere lo sviluppo economico e sociale di tale paese né tanto meno di intensificare le relazioni economiche tra esso e l'Unione europea, trattandosi di prodotti provenienti per l'appunto da altri paesi e che per il tramite dell'importazione in Groenlandia verrebbero assoggettati al regime delle norme regolatrici del mercato interno dell'Unione;

- nel merito della disciplina contenuta nell'atto in questione, si osserva che l'ingresso dei prodotti provenienti dai paesi terzi, importati dalla Groenlandia e dalla stessa introdotti nel territorio dell'Unione, desta viva preoccupazione, anche perché potrebbe costituire precedente per l'intero comparto ittico e dell'agro-alimentare, con evidenti ricadute nefaste per l'occupazione. Sarebbe quindi opportuno evitare tale misura, anche in considerazione del grave stato di difficoltà in cui versa la pesca nei paesi europei dell'area del Mediterraneo o, in via subordinata, differire la stessa alla scadenza di un congruo periodo transitorio.